

AGEVOLAZIONI

Il rating di legalità agevola l'accesso al credito bancario

di Luigi Scappini

L'**articolo 5-ter del D.L. n. 1/2012**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 ha introdotto nel nostro sistema l'istituto del **rating di legalità** che si va a innestare in un quadro di norme che hanno lo scopo di contrastare fenomeni di illegalità delle imprese. Tale sistema consiste in un **regime premiale** in sede di **concessione di finanziamenti** da parte delle **P.A.** e di **accesso al credito bancario**.

La disciplina, che si completa a mezzo del **decreto n. 57 del 20 febbraio 2014** e della **delibera dell'AGCM** (Autorità garante della concorrenza e del mercato) **n. 24075 del 14 novembre 2012**, è stata oggetto di analisi da parte di Assonime con la circolare n. 16 del 16 maggio 2014.

Soggetti interessati sono, ai sensi dell'articolo 5-ter richiamato le *"imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza"*.

La delibera AGCM, all'articolo 1 delimita ulteriormente l'ambito di applicazione, precisando che l'impresa deve essere intesa quale **soggetto individuale** o **collettivo**, avente almeno una **sede operativa**, intesa quale luogo ove materialmente viene svolta l'attività produttiva di beni o quella di scambio di beni e/o servizi, nel **territorio nazionale**.

Ai fini della verifica del requisito relativo al il **fatturato minimo** esso deve risultare dall'**ultimo esercizio** chiuso nell'**anno precedente** a quello in cui viene **richiesto** il rating di legalità.

La delibera introduce un'ulteriore requisito consistente nell'obbligo di **iscrizione da almeno un biennio** nel **Registro delle Imprese**, con la conseguenza che risultano escluse le sedi operative di imprese estere che non hanno una rappresentanza stabile in Italia in quanto per essere non è prevista l'iscrizione al Registro ma solamente quella al REA.

La delibera AGCM, ai successivi articoli 2 e 3, individua i **requisiti** che devono essere rispettati, distinguendoli tra quelli **imprescindibili** e quelli che permettono il conseguimento di un **punteggio migliore**, infatti, il rating viene espresso in stellette assegnate che variano da un minimo di una a un massimo di tre.

Il **primo gruppo** di requisiti base è dato da:

1. **assenza di condanne penali a carico dell'imprenditore e dei vertici aziendali** (articolo 2, comma 2, lettere a e b – il requisito, per quanto attiene le imprese individuale deve essere verificato in riferimento al titolare e al direttore tecnico, mentre nella fattispecie di impresa collettiva agli amministratori, al direttore generale e a quello tecnico, al rappresentante legale e ai soci, sia persone fisiche che giuridiche. È ostativa anche la condanna o l'ordinanza cautelare non definitiva;
2. **assenza di condanne a carico dell'impresa ex D.Lgs. n. 231/2001** (articolo 2, comma 2, lettera c);
3. **assenza di condanne definitive per gravi illeciti in materia antitrust** (articolo 2, comma 2, lettera d) – in questo caso, a differenza dei precedenti, è causa ostativa la definitività del procedimento di accertamento o di condanna nel biennio antecedente la richiesta di *rating*, con la conseguenza che la domanda può essere presentata in caso di pendenza di giudizio;
4. **assenza di accertamenti definitivi di maggior reddito** (articolo 2, comma 2, lettera e);
5. **assenza di accertamenti definitivi per violazioni in tema di salute e di diritti dei lavoratori** (articolo 2, comma 2, lettera f);
6. **effettuazione di pagamenti** e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di 1.000 euro esclusivamente tramite **strumenti di pagamento tracciabili** (articolo 2, comma 2, lettera g);
7. **assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici** di cui il soggetto richiedente è o è stato beneficiario e per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, diventati inoppugnabili o confermati con una sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating* (articolo 2, comma 2, lettera h) e
8. **assenza di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive** in corso di validità (articolo 2, comma 3).

In **deroga** ai requisiti richiesti ai **bullets 1, 2 e 3**, il successivo comma 4 dell'articolo 2, stabilisce che le imprese oggetto di condanna si “redimono” decorsi 5 anni dalla definitività del provvedimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a e b se nei confronti dei soggetti interessati non sia iniziata l'azione penale *ex articolo 405 c.p.p.*, non siano state adottate misure cautelari o preventive e non siano stati emessi provvedimenti o sentenze *ex articolo 2* della delibera AGCM in commento. Nel caso di condanne per reati *ex D.Lgs. n. 213/2001*, non devono essere state emesse sentenze di condanna e l'impresa deve dimostrare la dissociazione dell'allora struttura rea.

Rispettati i requisiti di cui sopra, l'impresa ottiene **una stelletta**, mentre per poter arrivare al **massimo** previsto di **3**, devono essere rispettati **ulteriori parametri** così individuati:

- rispetto del **protocollo di legalità di Confindustria**;
- **tracciabilità** dei pagamenti anche **per importi inferiori ai 1.000 euro**;
- sistemi di **compliance aziendale**:
- processi di **Corporete Social Responsibility**;
- iscrizione in uno degli **elenchi** di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori **non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa** e

- adesione a un **codice di autodisciplina**.

Nello specifico, **ogni tre** ulteriori requisiti rispettati si ottiene **una stelletta** aggiuntiva.

Nulla viene detto in merito all'ipotesi per cui, ad esempio, l'impresa ottenga una stelletta e nel **corso del biennio** si adegui ad **altri 3** requisiti aggiuntivi. La domanda da porsi è se sia possibile ottenere la seconda stelletta.

Una volta ottenuto il **rating** di legalità esso **dura** per un **biennio** ed è **rinnovabile** come, del resto, l'AGCM può procedere alla **sospensione** dello stesso nel caso di:

- rinvio a giudizio o adozione di una delle misure cautelari personali o patrimoniali di cui all'articolo 2 della delibera;
- adozione del provvedimento per violazione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d, e, f e h e lo stesso sia stato contestato.